



*Repubblica Italiana*

# **CITTA' DI MAZARA DEL VALLO**

*Casa Consortile della legalità*

-----oOo-----

**SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 2 del 15/01/2022**

***IL SINDACO***

**Oggetto: Misure attuative nel territorio del Comune di Mazara del Vallo per la prevenzione e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in applicazione delle Ordinanze contingibili e urgenti n.1/2022 e 3/2022 del Presidente della Regione siciliana. Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado dal 17 gennaio al 26 gennaio 2022.**

**VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in ragione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid – 19 e da ultimo prorogato al 31 marzo 2022;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del 22 marzo 2020;
- Il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM del 02/03/2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. Del 13/03/2021 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021;

**VISTO** il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 257 del 06 agosto 2021 recante “Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”;

**VISTO** il D.L. del 7.01.2022 n.1 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID – 19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore”

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 1 del 7 gennaio 2022, e segnatamente l'art. 2 che testualmente recita “ *Premesse le vigenti disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid 19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico – sanitario obbligatorio e conforme all'ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni*”. ;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 3 del 13.01.20222 con la quale è stato istituito il regime della Zona Arancione nel Comune di Mazara del Vallo a decorrere dal 15 gennaio e fino al 26.01.2022;

**VISTA** la Circolare diramata dall'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale e dall'Assessore Regionale alla Salute con nota congiunta del 12 gennaio c.a. n. 110/Gab recante indirizzi e indicazioni operative per quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare il punto 2 della citata nota testualmente recita: “*In presenza di focolai di straordinaria criticità epidemiologica, purché in vigenza di preventiva classificazione delle aree interessate in “zona*

*arancione o zona rossa”, il Sindaco, giusta richiamata Ordinanza dell’On. Presidente della Regione, potrà disporre, per quanto di sua competenza, la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle stesse con modalità a distanza, a condizione vincolante di conforme parere tecnico sanitario dell’ASP territorialmente competente per un periodo non superiore a 10 giorni.....Omissis....” ;*

**ATTESO** che, alla luce dei provvedimenti normativi ed emergenziali sopra richiamati, nell’attuale fase di emergenza epidemiologica Covid-19 il vigente quadro normativo in materia di ripresa delle attività didattiche e potere di ordinanza sindacale può essere così delineato:

l’art. 1, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, nel prescrivere che "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza ...”, stabilisce, al successivo comma 4, che "... i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti alle disposizioni di cui al comma 1, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione ...”. Quest’ultima disposizione, la cui vigenza è stata espressamente prorogata dall’art.16 D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, (All. A), fino al 31 marzo p.v., pertanto, limita il potere d’ordinanza dei sindaci alla sola zona rossa, eventualmente disposta dalle competenti Autorità nazionali o regionali, e lo subordina al parere delle competenti Autorità sanitarie in relazione a circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, nonché al rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

al quadro normativo statale sopra delineato occorre, poi, aggiungere la disposizione di cui all’art. 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana in data 7 gennaio 2022, n. 1, la quale, derogando alla predetta disciplina nazionale, ha previsto che “ ... nei territori dichiarati zona rossa o arancione ed in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’ASP territorialmente competente, il Sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a dieci giorni ...”;

**EVIDENZIATO** che a tutt’oggi non risulta, per quanto è dato conoscere allo scrivente, che la sopra richiamata Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 7 gennaio 2022 – che, come detto, derogando alla predetta disciplina nazionale, consente l’adozione da parte dei Sindaci di provvedimenti sospensione dell’attività didattica in presenza, con conseguente adozione della Dad, oltre che nei territori dichiarati “zona rossa”, anche in quelli dichiarati “zona arancione” - sia stata oggetto di formale contestazione da parte del Governo nazionale e/o di impugnazione in sede giurisdizionale;

**RITENUTO** che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 all’aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti

che implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

**PRESO ATTO** che la situazione epidemiologica nel territorio non solo comunale ma dell'intero circondario registra un crescente e preoccupante aumento del numero complessivo dei contagi, anche tenendo conto della prevalenza di una variante virale particolarmente diffusiva quale appare essere quella cosiddetta "Omicron";

**CONSIDERATO** inoltre che il suddetto recente andamento epidemiologico non può che essere ulteriormente amplificato da frequenti e significativi spostamenti di persone, soprattutto bambini e ragazzi, categoria di cittadini che è approdata alla possibilità di vaccinazione solo di recente e particolarmente esposta al contagio. Circostanze tutte che impongono una rinnovata attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate assolutamente prioritarie nell'espletamento e la gestione di tutte le attività comunali;

**RITENUTO** che lo svolgimento delle attività didattiche in presenza presso gli istituti scolastici aventi sede nel territorio comunale rischia, con ampia probabilità, di favorire una ulteriore diffusione del virus provocando focolai di dimensioni ancor più preoccupanti degli attuali;

**ATTESO** che l'inizio delle attività scolastiche, in presenza, determinerebbe la concentrazione di famiglie e studenti all'ingresso e all'uscita delle scuole e che, tali inevitabili assembramenti, in questo momento di elevata ascesa dei contagi può essere motivo di ulteriore diffusione del covid-19;

**VALUTATO** che, al fine di limitare il diffondersi del contagio all'interno del territorio comunale ed aggravare il quadro epidemiologico, è necessario porre in essere misure straordinarie ed urgenti, idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il danno per la salute della collettività amministrata;

**ATTESO** che in ragione delle descritte motivazioni vi è la sussistenza di una situazione eccezionale e straordinaria suscettibile di pregiudicare la salute pubblica, propria dell'emergenza sanitaria nazionale in atto, e l'urgenza di tutelare con tempestività la salute dei cittadini amministrati, nell'ottica della prevenzione della diffusione della malattia infettiva da Covid-19;

**VISTA** la nota n. 3077 del 14 gennaio c.a con la quale lo scrivente, in ragione delle suddette motivazioni, ha richiesto all'ASP di Trapani specifica autorizzazione per l'adozione del presente provvedimento al fine di mitigare il rischio di contagi nella popolazione scolastica;

**VISTA** la nota n. 5953 del 15/01/2022 dell'ASP di Trapani Dipartimento di Prevenzione, acquisita al protocollo comunale con il n. 3277 del 15/01/2022, che ha espresso parere favorevole alla sospensione delle attività didattiche, in presenza, per giorni dieci e all'adozione della didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale di Mazara del Vallo;

**RITENUTA** pertanto la propria competenza ad intervenire nell'ambito del Comune di Mazara del Vallo;

**RAVVISATA** la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica ed in coerenza con la *ratio* dei provvedimenti emergenziali richiamati, misure ulteriori in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

**RITENUTO**, in particolare, di procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mazara del Vallo, demandando ai Dirigenti scolastici di procedere con le attività didattiche a distanza dal 17 gennaio al 26 gennaio 2022;

**VISTO** l'art. 50 comma 5° del D.lgs. n. 267/2000, così come recepito nell'Ordinamento Regionale che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

**RITENUTA** la contingibilità della situazione eccezionale e imprevedibile legata alla crescita esponenziale dei contagi, cui non è possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dell'ordinamento;

**VISTO** il comma 6 dell'articolo 50 del D. lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma";

A tutela della pubblica e privata incolumità,

## **ORDINA**

*Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,*

sull'intero territorio comunale dal 17 gennaio 2022 al giorno 26 gennaio 2022:

a) la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, siano esse pubbliche, private e paritarie.

Durante il superiore periodo di tempo i Dirigenti Scolastici sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche mediante l'attività didattica a distanza, secondo le modalità previste dalle norme attualmente vigenti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

b) la sospensione delle attività didattico/educative in presenza di tutte le scuole dell'infanzia (già scuole materne), siano esse pubbliche, private e paritarie.

Durante il superiore periodo di tempo dette attività potranno essere rese mediante l'attività didattica a distanza, secondo le modalità previste dalle norme attualmente vigenti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

c) i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del D.Lgs. n.65/2017 resi presso gli asili nido, micronido, sezioni primavera, sia pubblici che privati che paritari, possono essere resi in presenza, a condizione che i responsabili/gestori e gli addetti – in coerenza con le raccomandazioni di cui all'acquisito parere ASP richiamato in premessa - assumano la responsabilità nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

- impedire, durante le fasi di accompagnamento e prelievo dei bambini, il verificarsi di assembramenti vigilando sul rispetto del distanziamento fisico interpersonale;

- assicurare regolare igiene e pulizia degli ambienti ivi compresa la areazione degli stessi.

### **STABILISCE CHE**

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del controllo sull'esecuzione della presente Ordinanza;

### **AVVERTE**

a norma della L.R. n° 7/2019 e Legge n° 241/ 1990, che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Palermo - nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza, dalla data di pubblicazione, è immediatamente esecutiva.

La presente sarà trasmessa:

- Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mazara del Vallo;
- All'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale;
- All'Assessorato Regionale alla Salute;
- All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani;
- Alla Direzione Generale dell'ASP di Trapani, Dipartimento di Prevenzione;
- Al S.E il Prefetto di Trapani;
- Al Comando della Polizia Municipale di Mazara del Vallo.
- Al Comando dei Carabinieri di Mazara del Vallo
- Al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo
- Al Comando della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo

**E' FATTO OBBLIGO** a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Responsabile del procedimento  
*f.to LOMBARDO GIOVANNA*

*Il Sindaco*  
*Dott. Salvatore Quinci*



## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 15/01/2022 registrata al n° 74 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, li 15/01/2022

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**  
*f.to ROSELLA VINCENZA*